REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1980

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2021/80 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica popolare di Cina si è impegnata a sorvegliare, a partire dal 1° marzo 1980, le proprie esportazioni di conserve di funghi coltivati verso la Comunità ; che, per evitare deviazioni di traffico, i regolamenti (CEE) n. 547/80 e (CEE) n. 1218/80 della Commissione, del 4 marzo 1980 [3] e del 14 maggio 1980 [4], hanno assoggettato il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi originarie della Cina alla presentazione di un documento rilasciato dall'organismo competente del paese esportatore ;

considerando che sembra che attualmente il volume delle conserve originarie della Cina per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione superi il quantitativo che tale paese si è impegnato ad esportare verso la Comunità nel 1980 ; che, in attesa dei risultati dell'inchiesta condotta presso gli Stati membri per verificare l'esatto volume di prodotti cinesi per i quali sono rilasciati titoli, è necessario sospendere provvisoriamente il rilascio di titoli d'importazione per le conserve di funghi originarie di tale paese, onde evitare qualsiasi minaccia di grave perturbazione del mercato comunitario in conseguenza all'importazione dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati di cui alla sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare di Cina, è sospeso durante il periodo dal 7 al 30 novembre 1980.

2. Per questi stessi prodotti, le domande di titoli in sospeso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 34.